

TI_GERICHTE 11.1997.25 vom 6. Mai 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-05-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.25

FR: TI_GERICHTE 11.1997.25 du 6 mai 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1997.25 del 6 maggio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il documento prodotto per la prima volta in appello sui premi della cassa malati non è ricevibile. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio). In concreto non si verifica quest'ultima ipotesi, l'appellante presentando il documento nuovo solo per mettere in discussione l'entità del proprio contributo alimentare. Né è di sussidio l'art. 420 cpv. 1 CPC invocato nell'appello. Tale norma abilita il giudice, nelle cause di stato, ad assumere prove d'ufficio, ma non lo obbliga a supplire le insufficienze probatorie delle parti (C occhi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 5 ad art. 420). Nella fattispecie l'ammontare dei premi per la cassa malati poteva già essere discusso davanti al Pretore. Non vi è motivo quindi perché questa Camera riesamini di propria iniziativa la questione, soggetta alla libera disponibilità delle parti, tanto meno sulla base di documenti nuovi.

E. 2

L'appellante sostiene anzitutto, per quanto riguarda lo scioglimento della comproprietà relativa all'abitazione coniugale di _____ - _____ (particella n. _____ RFD), che il denaro elargito dai suoi genitori per comperare il terreno e costruire la casa è stato donato a lei personalmente. Configurando un bene proprio (art. 198 n. 2 CC), tale denaro le va restituito con il plusvalore maturato durante l'investimento (art. 206 cpv. 1 CC). Il Pretore è stato di altro avviso: pur accertando che l'acquisto è stato finanziato anche dai genitori della moglie, egli ha rilevato che quest'ultima aveva messo la somma a disposizione del progetto comune senza riserve né condizioni; del resto non risultava provato nemmeno che il denaro fosse stato donato a lei, ciò che escludeva già a un primo esame la natura di bene proprio (sentenza, pag. 4 seg.). a) Sono beni propri per legge, tra l'altro, quelli appartenenti a un coniuge all'inizio del regime matrimoniale "o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito" (art. 198 n. 2 CC). Secondo il Pretore l'art. 198 n. 2 CC istituisce una mera presunzione, cui far capo solo in caso di dubbio (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1992, n. 36 ad art. 198 CC). Di fronte al chiaro testo della norma ci si può domandare se tale opinione possa essere condivisa. Sta di fatto che, comunque sia, chi afferma la proprietà dell'uno o dell'altro coniuge su un determinato bene deve recarne la prova (art. 200 cpv. 1 CC), in difetto di che il bene si presume in comproprietà (cpv. 2). Fino a prova del contrario, anzi, tutti i beni di un coniuge sono considerati alla stregua di acquisti (cpv. 3). b) Nel caso in

esame l'appellante ha sostenuto davanti al Pretore che i suoi genitori hanno finanziato l'acquisizione del terreno e la costruzione della casa con stanziamenti ragguardevoli (oltre fr. 159 000.–), di cui fr. 92 640.– donati personalmente a lei per comperare il fondo e coprire le spese notarili (memoriale conclusivo, pag. 17). Se non che, i genitori dell'appellante hanno dichiarato di avere eseguito i vari pagamenti “al genero _____” o per conto di lui (doc. 30), soggiungendo di avere concesso a quest'ultimo anche un prestito di fr. 67 000.– (doc. 40). Solo la madre dell'appellante ha dichiarato che “i soldi per l'acquisto del terreno e per una parte della costruzione è una donazione che abbiamo fatto a mia figlia” (act. XXXIX, secondo verbale, pag. 7 in alto), ma a parte il fatto che di tale donazione si ignora finanche l'entità, l'affermazione non trova alcun altro riscontro. Interrogata formalmente, l'appellante non è stata nemmeno in grado di dire a chi i genitori avessero consegnato le somme necessarie per la compera del terreno e la costruzione dello stabile; invitata a precisare se si trattasse di donazioni a favore di lei o a favore di entrambi i coniugi, essa ha risposto di “pensare che il regalo era stato fatto senz'altro a me, ma con il beneficio di mio marito, visto che appunto era il mio coniuge” (act. XL, pag. 3, n. 18 e 19). Come ha rilevato il Pretore, intravedere gli elementi essenziali di una donazione in indizi tanto vaghi non è possibile (art. 200 cpv. 1 CC). E non essendo provata l'esistenza di una liberalità a favore di un singolo coniuge, l'applicazione dell'art. 198 n. 2 CC va esclusa d'acchito, senza che sia necessario domandarsi se tale norma istituisca una regola o – come reputano i citati autori – una semplice presunzione. c) Nell'appello l'interessata neppure contesta, per altro, l'ap-prezzamento probatorio del Pretore. Essa non menziona più l'importo di fr. 92 640.– né alcuna altra cifra, ma si limita a rivendicare come bene proprio la metà della particella n. _____RFD “essendole stato donato dai genitori il denaro per l'acquisto del fondo e la costruzione dell'abitazione” (pag. 4 in basso). Non solo essa omette di indicare però a quanto ammonterebbe tale liberalità, ma nemmeno accenna alle prove che dimostrerebbero siffatta donazione (e con ciò l'esistenza di beni propri: art. 200 cpv. 1 CC). Tutto il calcolo esposto per giustificare la pretesa di fr. 174 716.– (limitata a fr. 165 547.– per non eccedere la domanda contenuta nel memoriale conclusivo) si fonda sul fallace presupposto che metà della particella n. _____RFD costituisca – appunto – un bene proprio. Il conteggio cade quindi nel vuoto. Del tutto gratuita è poi la domanda subordinata intesa a ottenere una liquidazione di fr. 39 398.50, pari alla metà dell'intervenuto ammortamento – da parte del marito – del debito ipotecario gravante la comproprietà. In esito allo scioglimento del regime matrimoniale l'appellante si vede già attribuire la metà del valore dell'immobile al netto delle ipoteche e non si vede perché dovrebbe riscuotere anche l'equivalente di mezzo ammortamento, eseguito per di più con redditi del marito. In proposito la rivendicazione non merita ulteriore disamina.

E. 3

Sempre con riferimento alla liquidazione della comproprietà sulla particella n. _____RFD l'appellante chiede, in virtù dell'art. 650 cpv. 3 CC, che lo scioglimento ordinato dal Pretore sia differito a tempo indeterminato o almeno di due anni. Essa sostiene che la realizzazione del bene causerebbe “sproporzionato disturbo” a sé e ai figli, che la locazione di un appartamento di almeno 6 locali costerebbe oltre fr. 1400.– mensili, riducendola in stato di indigenza, e che il trasloco provocherebbe ulteriori sofferenze ai figli minorenni, già provati dalla disunione dei genitori. Il Pretore ha ritenuto la domanda tardiva (poiché avanzata per la prima volta con le conclusioni) e addirittura contraddittoria, l'interessata non avendo mai contestato che con l'emanazione della sentenza potesse essere disposto lo scioglimento della comproprietà (duplica e replica riconvenzionale, pag. 15).

L'appellante non spende una parola per contestare la tardività della domanda, sicché il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Si volesse da ciò prescindere, il gravame non sarebbe destinato a miglior sorte. a) L'art. 650 CC conferisce a ogni comproprietario il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso da un negozio giuridico, dall'esistenza di una proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata (cpv. 1). Lo scioglimento, inoltre, non può essere chiesto intempestivamente (cpv. 3), nel senso che non deve comportare per uno o più comproprietari inconvenienti eccessivi o disagi importanti (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 36 ad art. 650 CC). Nell'ambito di uno scioglimento del regime matrimoniale, in ogni modo, il requisito dell'intempestività va ravvisato solo in circostanze particolarmente rigorose (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 45 ad art. 205 CC). b) Nel caso specifico l'appellante sottolinea che la locazione di un appartamento le costerebbe più degli oneri ipotecari e dell'ammortamento (inferiori a fr. 1200.– mensili) pagati oggi per l'abitazione coniugale. Ma essa non può seriamente pretendere di occupare senza limiti di tempo lo stabile in comproprietà pagando solo gli oneri ipotecari e l'ammortamento, senza indennizzare in alcun modo l'altro comproprietario per l'uso del bene. Debitamente messa a frutto, la proprietà immobiliare potrebbe produrre un reddito (fr. 3340.– mensili senza l'autorimessa: perizia, pag. 18), di cui la metà ridonderebbe al marito. Quanto al fatto che i figli minorenni debbano cambiare abitazione, ciò non denota sicuramente un caso di rigore nel senso dell'art. 650 cpv. 3 CC. Se così fosse, del resto, la liquidazione del regime matrimoniale sarebbe praticamente impossibile ogni qual volta l'abitazione coniugale fosse occupata dal coniuge affidatario, il che non è ragionevolmente sostenibile. Si ricordi poi che tanto _____ quanto _____ frequentavano già, al momento in cui ha statuito il Pretore, la scuola media, sicché il trasloco non avrebbe necessariamente comportato un cambiamento di sede scolastica. L'appellante chiede in subordine che, se non sine die, la vendita della comproprietà sia prorogata almeno di due anni "per attenuare il disturbo arrecato all'ex moglie e ai figli dalla vendita forzata dell'immobile". Un semplice "disturbo" non giustifica tuttavia – nemmeno transitoriamente – un caso di rigore nel senso dell'art. 650 cpv. 3 CC. Tanto meno se si pensa che, secondo quanto ha stabilito il Pretore, la vendita potrà avvenire solo 6 mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza (dispositivo n. 10, punto n. 1). Anche la domanda subordinata si rivela perciò manifestamente infondata.

E. 4

L'appellante insorge contro l'ammontare del contributo mensile assegnatole dal Pretore giusta l'art. 152 CC, postulandone l'aumento da fr. 1521.– a fr. 1652.– (da fr. 1580.– a fr. 1982.– non appena cesserà l'obbligo contributivo verso la figlia _____), rispettivamente, dopo il suo trasferimento in un nuovo alloggio, da fr. 1521.– a fr. 1853.– (da fr. 1986.– a fr. 2318.– non appena cessato il contributo per la figlia _____a, da fr. 2345.– a fr. 2731.– una volta cessato il contributo per _____ e da fr. 2506.– a fr. 2731.– una volta cessato anche il contributo per _____). Le argomentazioni con cui l'appellante contesta il fabbisogno minimo suo e del marito sono tuttavia destinate all'insuccesso. La richiesta di stralciare fr. 77.– mensili dal fabbisogno minimo del marito perché la relativa polizza di assicurazione sulla vita sarebbe stata disdetta – questione del resto non comprovata – è nuova e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il documento su cui l'appellante fonda il preteso aumento da fr. 300.– a fr. 345.– del premio per la cassa malattia inserito nel suo fabbisogno minimo (aumento che in tal caso andrebbe

riconosciuto, in ossequio alla parità di trattamento, anche nel fabbisogno minimo del marito) è pure nuovo. La contestazione sull'entità dell'onere locativo incluso nel fabbisogno minimo del marito (fr. 1000.– mensili) manca di qualsiasi conclusione numerica, l'appellante limitandosi ad auspicare “un contenimento” di tale fabbisogno (appello, pag. 12), senza però specificare di quanto (onde l'irricevibilità della censura: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 309 CPC). Per quanto riguarda il suo onere locativo dopo il trasloco, l'appellante ne postula una rivalutazione da fr. 690.– a fr. 840.– mensili (fr. 1450.– meno la quota di fr. 610.– già compresa nel fabbisogno dei figli), ma la richiesta è priva di oggetto almeno finché il marito dovrà provvedere al mantenimento della prole, non potendo egli essere ridotto a vivere con un importo inferiore al 120% del proprio fabbisogno minimo (DTF 121 III 49, 118 II 97 consid. 4b/aa; DTF inedita dell'11 novembre 1997 nella causa P., consid. 2; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 5 in fine ad art. 152 CC con richiami). Per il resto l'art. 152 CC protegge solo il beneficiario dall'indigenza, senza garantirgli il livello di vita avuto durante la comunione domestica, e sotto questo profilo un canone di locazione di fr. 690.– mensili per una persona sola a _____ - _____ assicura un alloggio dignitoso, ancorché modesto. Tutt'al più si sarebbe potuto discutere sul canone di fr. 1000.– che il Pretore ha riconosciuto al marito, ma – come si è visto – l'appellante non quantifica alcuna precisa riduzione di tale posta, limitandosi a sollecitare un generico “contenimento”, sicché la questione sfugge a ogni esame. Giovi rammentare che ai fini dell'art. 152 CC (e dell'art. 151 cpv. 1 CC) né il diritto cantonale né il diritto federale prescrivono l'applicazione del principio inquisitorio (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 84 ad art. 151 CC con rinvii). Il fabbisogno dei figli essendo assicurato, non v'è ragione quindi perché nella fattispecie questa Camera intervenga di propria iniziativa, ridimensionando il fabbisogno minimo del marito.

E. 5

Il Pretore ha limitato la pensione di indigenza per l'appellante al compimento del 60° anno d'età (_____2013), allorché l'intere-ressata potrà contare sia sulla cassa pensione sia sull'AVS (sentenza, pag. 10 a metà). L'appellante obietta che le prestazioni dell'AVS le saranno erogate solo al compimento del 64° anno di età e chiede che la pensione di indigenza le sia corrisposta fino a tale data (_____2017) per non correre il rischio di cadere nell'indigenza. In teoria l'argomentazione potrebbe anche apparire parzialmente provvista di buon diritto. È vero in effetti che l'appellante potrà fruire delle prestazioni AVS non prima di avere compiuto 62 anni (non 60 anni, come reputa il Pretore). Solo allora essa potrà riscuotere prestazioni di vecchiaia secondo la legge sulla previdenza professionale (art. 13 cpv. 1 lett. b LPP: RS 831.40) e chiedere la rendita anticipata – ridotta – dell'AVS (art. 40 cpv. 1 LAVS con la disposizione finale della modificazione del 7 ottobre 1994, lett. d cpv. 2: RS 831.10; art. 56 cpv. 2 OAVS: RS 831.101). Ciò non basta tuttavia per giustificare un accoglimento dell'appello. Non si può trascurare per la verità che in esito allo scioglimento della proprietà sull'abitazione coniugale (la nota particella n. _____RFD di _____ - _____) l'appellante potrà incassare una somma di rilievo, ove appena si consideri che il perito ha fissato il piede d'asta – confermato dal Pretore – per la licitazione del fondo a fr. 615 000.– (sentenza impugnata, pag. 8). Con un adeguato impiego di tale somma, cui va aggiunta la prestazione di libero passaggio fornita dalla cassa pensione del marito (fr. 87 238.50) – ha soggiunto il primo giudice – la convenuta potrà finanziare una polizza assicurativa mista e garantirsi “una discreta pensione” (sentenza, pag. 10 verso l'alto). L'appellante si limita a prospettare una sua

indigenza fra i 60 e i 64 anni di età, ma non si confronta con l'argomentazione del Pretore e nemmeno pretende che la forma di copertura assicurativa menzionata nella sentenza sia inattuabile o insufficiente. Essa fa valere bensì che "il valore della proprietà immobiliare è puramente teorico" e che "nessuno offrirà la cifra stimata dal perito per acquistare una vecchia bicocca" (appello, pag. 13), ma ciò non basta evidentemente a smentire la perizia giudiziaria né a far apparire il fondo irrealizzabile. Anche su quest'ultimo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica. II. Sull'appello adesivo

E. 6

L'appellante chiede che il contributo per la moglie sia ridotto a fr. 521.– mensili (anche dopo il trasferimento in un'altra abitazione) e limitato a fr. 786.– una volta cessato il contributo per la figlia _____, a fr. 845.– una volta cessato quello per _____ e a fr. 1000.– una volta cessato anche quello per _____. Egli sostiene in primo luogo che la moglie, occupando l'abitazione coniugale, ha un reddito locativo di fr. 1000.– mensili, reddito che diverrà effettivo al momento in cui farà fruttare il provento della vendita del fondo. La tesi, addotta per la prima volta in appello, potrebbe senz'altro essere dichiarata irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si volesse anche esaminarla nel merito, essa non avrebbe buon esito. Per quel che è del reddito locativo, anzitutto, il Pretore ha ritenuto di soprassedere, lasciando moglie e figli nell'abitazione coniugale – contro pagamento degli oneri ipotecari e dell'ammortamento – fino al momento della vendita. Si tratta di un apprezzamento equo, che non presta il fianco alla critica. Del resto, quand'anche si imputasse alla moglie un reddito locativo per l'uso proprio dello stabile fino alla vendita, la quota destinata a indennizzare il marito andrebbe inserita nel fabbisogno minimo di lei, fabbisogno che già oggi – e fino al _____ del 2000 (maggiore età del figlio _____) – l'appellante è in grado di coprire solo in parte. Per quanto riguarda invece il reddito che la moglie potrà conseguire impiegando adeguatamente il capitale ricavato dalla vendita, il Pretore ha spiegato che tale somma va destinata a integrare il fabbisogno minimo dell'interessata (parzialmente scoperto – come detto – fino al _____ 2000) e a finanziare una polizza vita mista (sentenza, pag. 10 verso l'alto). Quest'ultima esigenza appare del tutto ragionevole se appena si pensa che il contributo alimentare si estinguerà al 60° compleanno della beneficiaria e che almeno fino al 62° anno essa dovrà sovvenire alle proprie necessità con i suoi soli mezzi (sopra, consid. 5). L'appellante non spende una parola al riguardo né, tanto meno, pretende che il provento del capitale risulterebbe eccessivo per rapporto alle reali necessità della moglie. Non si vede di conseguenza per quali ragioni la sentenza del Pretore dovrebbe essere riformata.

E. 7

Sostiene l'appellante che non è giusto aumentare il contributo alimentare per la moglie al momento in cui _____ terminerà l'apprendistato, poiché a quel momento la figlia sarà senz'altro in grado di versare alla madre almeno fr. 200.– mensili, e seppure non dovesse lasciare l'abitazione comune, essa sgraverà in ogni caso la madre dal relativo onere di locazione. L'argomento è specioso già per il fatto che nel fabbisogno minimo della madre il Pretore non ha incluso – giustamente – alcunché destinato alla figlia. Lasciando l'abitazione comune al termine dell'apprendistato, questa non sgraverà pertanto la madre (la quale, anzi, si troverà con un locale vuoto cui dovrà rinunciare). Se invece rimarrà con la madre e i fratelli, la figlia dovrà sopperire essa medesima al proprio fabbisogno (indennizzando la madre per l'uso del locale), ma la madre non ne trarrà alcun beneficio economico.

E. 8

Al Pretore l'appellante rimprovera di non avere considerato che dopo la maggiore età del figlio _____ nulla più osterà a un'attività lucrativa della moglie, la quale potrà svolgere "piccoli lavori in casa, tipo fare traduzioni, battere dei testi a macchina, stirare per conto terzi ecc.", guadagnando fr. 500.– mensili con "quelle piccole attività che normalmente espletano tutte le casalinghe in analoga condizione" (memoriale, pag. 11 in fondo). Il Pretore ha accertato, sulla base dei certificati medici e delle deposizioni agli atti, che dalla convenuta si potrà esigere un'attività remunerata solo al momento in cui essa sarà liberata dalla cura dei figli; cioè – al più presto – quando l'ultimogenito avrà raggiunto i 16 anni (_____2002). A quel momento però la convenuta, a 49 anni compiuti, non avrà più alcuna capacità di reddito, sia perché la giurisprudenza non impone a un coniuge divorziato di intraprendere (o di riprendere) un'attività lucrativa dopo i 45 anni, sia perché il diploma di segretaria conseguito dalla moglie nel 1970 (doc. 48) non sarà più di alcuna utilità pratica (sentenza, pag. 8 in fondo). a) Nel caso in cui un matrimonio sia durato a lungo, il coniuge che durante il matrimonio ha smesso di lavorare per occuparsi dell'economia domestica non può più essere tenuto a intraprendere – o a riprendere – un'attività lucrativa se il giorno del divorzio egli ha già compiuto 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Una donna divorziata, inoltre, può essere tenuta a cominciare – o a recuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore a lei affidato avrà raggiunto i 10 anni di età e un'attività a tempo pieno le potrà essere imposta solo quando tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91). b) In concreto l'appellante sostiene – come detto – che dopo la maggiore età del figlio _____ (_____2000) la moglie avrà sicuramente modo di reperire fr. 500.– mensili. Dalle deposizioni e dai certificati medici gli atti risulta però che la convenuta ha una fragile costituzione psico-fisica e che, oltre la cura dei figli, essa non potrebbe esercitare alcuna altra attività, nemmeno a mezza giornata. Un lavoro sarà prospettabile, in altri termini, solo al momento in cui essa non dovrà più accudire ai figli (act. XXXIX, secondo verbale, pag. 9; act. XLII, pag. 1; doc. 37; allegato all'act. XXVII; allegato all'act. XXIX). Nella misura in cui pretende che la convenuta trovi fonti di guadagno autonome e si occupi nel contempo dell'ultimo figlio, l'appellante si diparte da una premessa in manifesto contrasto con gli atti senza spendere nemmeno una parola sulle deposizioni dei due medici sentiti durante l'istruttoria. D'altro lato – come ha sottolineato il Pretore – anche volendo concedere che l'appellante sia teoricamente in grado di trovare qualche attività al momento in cui l'ultimo figlio avrà raggiunto i 16 anni, a 49 anni compiuti essa non potrà più essere tenuta a un'iniziativa del genere. Invano si cercherebbe nell'appello una qualsiasi contestazione su questo punto.

E. 9

Il valore delle 105 azioni nominative _____ assegnate all'attore in liquidazione del regime matrimoniale è stato fissato dal primo giudice in complessivi fr. 34 000.– (sentenza impugnata, pag. 6). L'appellante assevera che il valore determinante non è quello di fr. 34 000.– da lui esposto nella dichiarazione fiscale 1995/96 (doc. MM), ma quello di fr. 26 250.– relativo al giorno in cui il Pretore ha statuito. In astratto egli potrebbe anche avere ragione. Determinante per calcolare il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni è, infatti, il momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC), cioè il giorno in cui è emanata la sentenza di divorzio (DTF 121 III 154 consid. 3a; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n.

E. 10

Il Pretore ha posto la tassa di giustizia e le spese per due quinti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta (e per essa, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato), con obbligo per quest'ultima di rifondere all'attore fr. 2500.– a titolo di ripetibili. L'appellante sostiene che, quand'anche il suo ricorso fosse respinto, l'indennità per ripetibili assegnatagli dal Pretore dovrebbe essere portata a fr. 9365.–, premesso che in caso di totale soccombenza la convenuta avrebbe dovuto versargli non meno di fr. 46 825.–.

a) La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 nella causa GMS contro T. e B., consid. 8; da ultimo: I CCA, sentenze del 28 ottobre 1997 nella causa B. e litisconsorti contro X., consid. 12; del 12 gennaio 1998 nella causa M. contro M., consid. 7; del 3 febbraio 1998 nella causa G. contro G., consid. 7). In cause di stato l'onorario di un patrocinatore può variare da fr. 1000.– a fr. 25 000.– (art.

E. 14

cpv. 1 TOA, applicabile indicativamente giusta l'art. 150 CPC); se le prestazioni dell'avvocato si sono estese anche alla trattazione, giudiziale o extragiudiziale, di rapporti patrimoniali litigiosi (cioè alla liquidazione del regime matrimoniale), l'onorario va maggiorato con un supplemento fino al 50% dell'onorario calcolato secondo l'art. 9 cpv. 1 TOA in base al valore dell'intera sostanza coniugale (art. 14 cpv. 2 TOA). b)

Contrariamente a quanto opina l'appellante, in concreto il valore dell'intera sostanza coniugale non è solo quello dell'abitazione e nemmeno è il valore commerciale di quest'ulti-ma (fr. 615 000.–). Il valore dell'intera sostanza coniugale è il valore complessivo degli acquisti e dei beni propri al netto degli oneri ipotecari (CdM, sentenza del 27 febbraio 1997 nella causa G. contro N., consid. 5a), ovvero fr. 503 798.– (sentenza impugnata, pag. 6 e 7). Il Pretore si è dipartito da un'indennità complessiva per ripetibili di fr. 12 500.– (in caso di totale soccombenza di una parte). Tale importo può ragionevolmente ritenersi composto di fr. 7500.– per la causa di stato (art. 14 cpv. 1 TOA) e di fr. 5000.– per la liquidazione del regime matrimoniale (art. 14 cpv. 2 TOA), importi che corrispondono alle aliquote medio-inferiori del 5% (art. 9 cpv. 1 TOA) e del 20% (art. 14 cpv. 2 TOA). Si tratta fors'anche di remunerazioni modeste, ma che rientrano agevolmente nei limiti della tariffa dell'Ordine degli avvocati e che non denotano alcun eccesso o abuso del potere di apprezzamento. L'appello adesivo deve quindi essere respinto anche sull'ultimo punto. III. Sulle spese e le ripetibili 11. Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante principale non può essere accolta, a prescindere da un'eventuale stato di ristrettezza, poiché il ricorso appariva sprovvisto fin dall'inizio di esito favorevole (art. 157 CPC). Per quel che è dell'appello adesivo, non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta, che non ha formulato osservazioni. La tassa di giustizia di entrambi i ricorsi e le ripetibili dell'appello principale sono equamente ridotte della metà, nondimeno, per tenere conto della situazione finanziaria in cui versano le parti.